



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 18 maggio 2018

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Soggetti	3
Art. 3 - Normativa di riferimento.....	3
Art. 4 - Diritto di interpello	3
Art. 5 - Organo competente	4
Art. 6 - Legittimazione	4
Art. 7 - Presentazione dell'istanza di interpello.....	4
Art. 8 - Effetti dell'istanza	4
Art. 9 - Contenuto dell'istanza.....	5
Art. 10 - Inammissibilità dell'istanza.....	5
Art. 11 - Regolarizzazione dell'istanza	6
Art. 12 - Integrazione della documentazione	6
Art. 13 - Risposta dell'organo competente.....	6
Art. 14 - Efficacia ed effetti della risposta di interpello	7
Art. 15 - Rettifica della risposta	7
Art. 16 - Norme finali	8
Art. 17 - Entrata in vigore	8
Allegato: Schemi	9
Risposta all'interpello	10
Comunicazione di inammissibilità dell'istanza	12

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il diritto di interpello del contribuente sulle entrate tributarie e per le quali il Comune è ente impositore.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a far conoscere preventivamente al contribuente, la corretta applicazione di una norma sui tributi comunali o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso di diritto ad una determinata fattispecie e il conseguente comportamento del Comune in sede di controllo

Art. 2 - Soggetti

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

«organo competente», chi è tenuto ad esprimersi sull'istanza di interpello ai sensi del successivo articolo 5;

«richiedente», chi è legittimato a presentare domanda di interpello ai sensi del successivo articolo 6.

Art. 3 - Normativa di riferimento

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettere a) e b) della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, cosiddetto "Statuto dei diritti del contribuente" e degli articoli 1-8 (Titolo I) e 12 del Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015.

Art. 4 - Diritto di interpello

1. Il contribuente può esercitare il diritto d'interpello per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente ai casi previsti dall'articolo 11, comma 1, della Legge n. 212/2000, in quanto applicabili ai tributi locali, precisamente:
 - a) nei casi di condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva (interpello ordinario);
 - b) nei casi di abuso di diritto in riferimento ad una specifica fattispecie (interpello antiabuso).
2. Il diritto di interpello non può essere esercitato con riferimento ad accertamenti tecnici.

Art. 5 - Organo competente

L'organo competente a cui sono rivolte le istanze d'interpello è il Servizio Tributi di questo Comune, per quanto riguarda i tributi gestiti direttamente, ovvero l'ente concessionario con riguardo alle entrate eventualmente affidate dall'ente locale in gestione a tale soggetto.

Art. 6 - Legittimazione

Possono presentare istanza di interpello all'organo competente il contribuente o i soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente o insieme con questo.

Art. 7 - Presentazione dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve essere presentata prima di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello, ovvero:

- prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione del tributo oggetto dell'istanza;
- prima della scadenza dei termini per l'assolvimento di specifici obblighi tributari oggetto della richiesta di chiarimenti.

2. L'istanza di interpello va presentata all'organo competente in forma libera ed esente da bollo nelle seguenti modalità:

- con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria a Vico, sito in Piazza Roma, previo rilascio di ricevuta;
- con raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo «Comune di Santa Maria a Vico – Ufficio Tributi, piazza Roma, 81028 Santa Maria a Vico (CE)»;
- tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo@pec.comunesantamariaavico.it inserendo nell'oggetto «Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 212/2000».

Art. 8 - Effetti dell'istanza

La presentazione di interpello dal soggetto richiedente non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 9 - Contenuto dell'istanza

1. L'istanza deve essere qualificata come istanza di interpello e contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente ed eventualmente del legale rappresentante, incluso il codice fiscale;
- b) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- c) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune o del Concessionario per le entrate ad esso affidate ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

Art. 10 - Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza è inammissibile se:

- non ha ad oggetto entrate tributarie o ha ad oggetto entrate tributarie non di competenza comunale;
- è priva dati identificativi del richiedente ed eventualmente del legale rappresentante;
- è priva della circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale si richiede la corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 7 comma 1, o è presentata da soggetti non legittimati;
- non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza di cui all'articolo 4, comma 1;
- chiarimenti relativi a fattispecie corrispondenti sono stati già pubblicati dal Comune;
- ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del successivo articolo 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

2. Nei casi di inammissibilità dell'istanza viene dato avviso al contribuente contenente il motivo dell'inammissibilità.

3. In caso di richiesta inammissibile l'organo competente ha comunque la facoltà di prospettare una risposta che assume valore di mera consulenza giuridica e non di interpello.

Art. 11 - Regolarizzazione dell'istanza

1. Fatti salvi i casi di inammissibilità, l'istanza di interpello non può essere esaminata in caso non contenga:

- l'espressa qualifica di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 156/2015;
- l'indicazione del domicilio o del recapito del richiedente o dell'eventuale domiciliatario presso cui vanno effettuate le comunicazioni da parte del Comune;
- le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- l'esposizione in modo chiaro ed univoco della soluzione proposta; – la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

2. In tali casi, l'organo competente invita il richiedente a regolarizzare la domanda entro 30 giorni; l'istanza diventa inammissibile se il contribuente non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti. I termini entro cui l'organo competente deve fornire risposta decorrono dal giorno in cui è stata effettuata la regolarizzazione.

Art. 12 - Integrazione della documentazione

1. Nei casi in cui la documentazione allegata all'istanza non sia sufficiente per poter fornire risposta, l'organo competente invita una sola volta a presentare documentazione integrativa.

2. In tal caso, l'organo competente rende il parere entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

3. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Art. 13 - Risposta dell'organo competente

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'organo competente è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello ordinario da parte del

Comune/Concessionario, salvo i diversi termini nei casi di regolarizzazione della istanza o di integrazione della documentazione indicati nei precedenti articoli 11 e 12.

2. In caso di interpello antiabuso la risposta dovrà essere fornita entro 120 giorni dal ricevimento della istanza, salvo diversi termini nei casi di regolarizzazione della istanza o di integrazione della documentazione indicati nei precedenti articoli 11 e 12.

3. Nel caso in cui l'organo competente individuato ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento sia il Concessionario esterno, è necessario acquisire parere preventivo del Dirigente responsabile del Servizio Tributi del Comune; la risposta verrà comunicata contestualmente al soggetto richiedente ed al Servizio Tributi.

4. Qualora la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione da parte dell'amministrazione della soluzione prospettata dal contribuente.

5. La risposta, se ritenuta dal Servizio Tributi di particolare interesse per i contribuenti, è pubblicata in apposita sezione sito internet istituzionale del Comune, sotto forma di circolare o di risoluzione.

Art. 14 - Efficacia ed effetti della risposta di interpello

1. La risposta di interpello produce effetti esclusivamente nei confronti del richiedente, essendo la questione di natura personale e limitata al caso prospettato.

2. La risposta non è impugnabile dal richiedente e non è vincolante nei confronti del contribuente che resta libero di non uniformarsi al parere reso dall'organo competente.

3. La risposta è vincolante nei confronti dell'amministrazione limitatamente al caso personale del contribuente e alla fattispecie da questo presentata. Gli atti e i comportamenti posti in essere dal Comune o dal suo concessionario nei confronti del richiedente che siano difformi dalla risposta, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, sono nulli.

4. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto d'interpello, salvo modifiche normative.

Art. 15 - Rettifica della risposta

Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con messaggio di P.E.C., con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri del richiedente.

Art. 16 - Norme finali

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente regolamento a decorrere dalla sua applicazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Comune conseguente alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale. È reso pubblico attraverso la sua pubblicazione nella pertinente sezione del sito, oltre che nell'Albo pretorio.

Allegato: Schemi



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta

Prot. n. _____
del ___/___/_____

Sig. _____
via _____

Oggetto: Risposta all'interpello

Con riferimento all'istanza di interpello pervenuta a questo Ufficio in data ___/___/_____
il contribuente sig. _____ ha esposto il seguente

Quesito:

Al quesito il contribuente ha proposto la seguente

Soluzione:

Soluzione del Comune

L'istanza di interpello presentata dal contribuente è ammissibile perché verte su una questione di natura personale avente ad oggetto l'applicazione poco chiara di norme tributarie; l'istanza è completa dei requisiti formali previsti dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 156/2015.

In particolare, l'interpello presentato ha ad oggetto l'imposta _____ e l'applicazione poco chiara dei seguenti articoli

[se del caso] In sede di istruttoria è stato chiesto al contribuente di integrare l'istanza con documenti _____ pervenuti a questo ufficio in data ___/___/_____

Di seguito si fornisce la soluzione interpretativa al quesito posto dal contribuente:

Effetti della risposta

La presente risposta è inappellabile da parte del contribuente ed a questi trasmessa nell'indirizzo indicato nella istanza entro i 90/120 giorni previsti dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 156/2015 e articolo 13 del Regolamento comunale sull'interpello.

oppure

La presente risposta è inappellabile da parte del contribuente ed a questi trasmessa nell'indirizzo indicato nella istanza entro i 90 giorni decorrenti dal giorno in cui il contribuente/istante ha provveduto alla regolarizzazione della domanda di interpello come richiesto.

oppure

La presente risposta è inappellabile da parte del contribuente ed a questi trasmessa nell'indirizzo indicato nella istanza entro i 60 giorni decorsi dalla ricezione della istanza documentale integrativa richiesta in data ___/___/____.

La presente risposta è efficace unicamente nei confronti dell'istante e limitatamente alla questione personale tributaria prospettata. Il contribuente resta libero di non uniformarsi al presente parere.

Il Comune si uniforma nei propri provvedimenti a tale risposta tenendo presente che eventuali propri provvedimenti e comportamenti difformi saranno nulli.

L'ufficio Tributi del Comune potrà rettificare la presente risposta in caso di nuovo intervento normativo o di modifiche alla disciplina vigente applicata al caso in esame; la rettifica eventuale verrà comunicata all'istante a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o via P.E.C. e produrrà i suoi effetti solo per i comportamenti successivi alla sua comunicazione.

La presente risposta è ritenuta di particolare interesse per i contribuenti poiché sulla stessa questione sono state presentate diverse istanze di interpello e pertanto verrà pubblicata nel sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto forma di risoluzione.

Santa Maria a Vico, ___/___/____

Il Responsabile del Servizio Tributi



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta

Prot. n. _____
del ___/___/_____

Sig. _____
via _____

Oggetto: Comunicazione di inammissibilità dell'istanza

Con riferimento all'istanza di interpello presentata dalla S.V. il ___/___/_____, si comunica che non può essere esaminata poiché inammissibile ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015, e dell'articolo 10 del Regolamento comunale.

Nello specifico è:

- priva della indicazione dei dati identificativi del contribuente o del legale rappresentante;
- priva della descrizione del caso concreto sul quale sussistono condizioni di incertezza;

oppure

L'istanza non può essere esaminata perché:

- non ha ad oggetto entrate tributarie
- ha ad oggetto entrate non di competenza comunale
- ha ad oggetto una questione sulla quale il contribuente ha avuto già precedente risposta in data ___/___/_____ e non sono stati rappresentati nuovi elementi di fatto o di diritto rispetto alla precedente situazione;
- verte su questioni per le quali siano state avviate già attività di controllo alla data di presentazione della domanda di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza con comunicazione / provvedimento dell'Ufficio del ___/___/_____
- non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione delle norme relative ai tributi comunali interessate nel caso prospettato;
- ha ad oggetto norme su tributi comunali su cui questo Comune ha già pubblicato dei chiarimenti, e precisamente _____ che la S.V. potrà riscontrare;

l'istanza non è stata presentata preventivamente, ovvero prima della scadenza dell'adempimento tributario per il quale si è chiesto il parere;

è stata presentata da soggetto non legittimato;

la S.V., invitata ad integrare la domanda di interpello dei dati carenti, non ha provveduto alla regolarizzazione nei termini previsti con comunicazione del ___/___/_____.

Santa Maria a Vico, ___/___/_____

Il Responsabile del Servizio Tributi